



**COMUNE DI CORIANO**  
PROVINCIA DI RIMINI

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ORDINANZA SINDACO n.30/2024  
del 23/12/2024**

OGGETTO:

**ORDINANZA SINDACALE COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA DEL DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO CONTENENTI CARICHE AD EFFETTO SCOPPIANTE NELLE VIE DEL CENTRO STORICO E ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 28 DICEMBRE 2024 AL 01 GENNAIO 2025 COMPRESO**

IL SINDACO  
Ugolini Gianluca

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

# **OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA DEL DIVIETO DI ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO CONTENENTI CARICHE AD EFFETTO SCOPPIANTE NELLE VIE DEL CENTRO STORICO E ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 28 DICEMBRE 2024 AL 01 GENNAIO 2025 COMPRESO**

## **IL SINDACO**

**Premesso** che è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare particolari eventi ed in particolare la notte di capodanno con il lancio di petardi, botti, effetti luminosi ed artifici pirotecnici in genere;

**Considerato** che ogni anno si verificano a livello nazionale infortuni anche gravi durante l'utilizzo dei suddetti prodotti;

**Considerato** che l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi sia altresì causa di disagio negli animali d'affezione, domestici, selvatici e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini;

**Tenuto** conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplosivo, in grado di provocare danni fisici sia a chi li maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito;

**Rilevata** altresì l'importanza di garantire il rispetto della disciplina vigente in materia, al fine di assicurarne l'efficacia e limitare i rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, ecc.;

**Ritenuto** pertanto necessario rendere edotta la cittadinanza dei limiti e presupposti che disciplinano l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti e il lancio di razzi su tutto il territorio comunale, oltre che garantire alla cittadinanza piena conoscenza e consapevolezza delle normative vigenti, al fine di scongiurare e limitare le conseguenze derivanti dal mancato rispetto della stessa, tenuto conto dell'importanza dell'incolumità della sicurezza propria e altrui;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili ed urgenti necessari per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e che nel caso di specie risulta necessario implementare la comunicazione dei divieti normativamente imposti;

**Vista** la Direttiva 2007/23/CE recepita con il D.Lgs. 51/08;

**Vista** la Direttiva 2013/29/UE recepita con il D.Lgs. 123/2015 con la quale sono definite le terminologie uniche utilizzate in pirotecnica e specificatamente: Articolo pirotecnico, fuoco d'artificio e articolo pirotecnico teatrale;

**Vista** la Legge Regionale n. 24 del 04 dicembre 2003 "Disciplina della Polizia Amministrativa Locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza";

**Visto** il Decreto Ministero dell'Interno 16 agosto 2016 recante Modificazioni agli articoli 1 e 3 del Capitolo VI dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di leggi di pubblica sicurezza;

**Vista** la circolare del Ministero dell'Interno 0018798 del 9/12/2016;

**ORDINA**

## **DI COMUNICARE A TUTTA LA CITTADINANZA E CON QUALUNQUE MEZZO**

il divieto vigente *ex lege* di accensione di tutti i fuochi di artificio contenenti cariche ad effetto scoppiante (petardi, razzi, tubi di lancio e batterie di tubi di lancio) all'interno del centro abitato fatta eccezione per le categorie F1, F2, T1 e P1 di cui al D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, consentite limitatamente alle aree di proprietà privata, per il periodo dal 28 dicembre 2024 al 01 gennaio 2025 compreso.

Deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione comunale, su richiesta scritta e motivata, nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni nel rispetto dei limiti normativamente imposti.

### **DI COMUNICARE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO AL PREFETTO DI RIMINI**

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione disposta, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative a violazioni ai Regolamenti ed alle ordinanze Sindacali", approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 28/05/2003, che richiama l'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque) a € 500,00 (euro cinquecento).

Delle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza. Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente ordinanza.

### **INFORMA**

Che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna entro 60 (sessanta) giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

Coriano lì, 23 dicembre 2024

**IL SINDACO  
Gianluca Ugolini**

*Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.*